

STATUTO

**LA PICCOLA ACCADEMIA
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
MARCONI 374

Numero REA: CA - 237190

Codice fiscale: 02976290920

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 12807
"STATUTO"
TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "La Piccola Accademia S.r.l. Impresa sociale".

Art. 2) La società ha sede in Quartu Sant'Elena.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici operativi sia in Italia sia all'estero.

Art. 3) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Art. 5) La società, che non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la propria attività nei settori dell'educazione, istruzione e formazione (con particolare riferimento all'istruzione morale e didattica dei bambini, fornendo loro tutti i necessari insegnamenti pedagogici, per cui, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà esercitare l'attività di asilo nido, scuola materna ed elementare).

Nello svolgimento del lavoro potranno essere forniti agli allievi svaghi ricreativi e culturali confacenti all'età degli allievi e al tempo libero.

La società potrà inoltre avviare, con propri mezzi o con l'aiuto di terzi, produzioni cinematografiche e qualitative per i giovani.

Può in generale potrà promuovere dibattiti, mostre, conferenze, seminari, rassegne teatrali e cinematografiche in genere, oltreché corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e terzi in genere.

L'impresa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

L'impresa si propone l'inserimento all'attività lavorativa dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera F, punti 1, 1x, e x, del regolamento CEE n.2204/2002 e art.2 paragrafo 1 lettera g dello stesso regolamento.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine al proprio.

TITOLO III
-CAPITALE SOCIALE -

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero).

Art. 7) Il capitale potrà essere costituito ovvero aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, in crediti ovvero mediante conferimento di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera e di servizi, ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile.

Il capitale potrà essere inoltre aumentato mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Art. 8) I soci potranno effettuare ulteriori apporti e conferimenti a favore della società, nei limiti di legge.

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, anche a titolo gratuito, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Tali finanziamenti potranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta e risparmio.

Ove non consista per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

Art. 9) La quota è nominativa e trasferibile, sia mortis causa che per atto tra vivi. In tutti i casi in cui un socio intendesse, per atto tra vivi a qualsiasi titolo, purché oneroso, alienare o costituire in usufrutto, o comunque vincolare in tutto o in parte la propria quota a terzi, dovrà esprimere l'offerta in prelazione agli altri soci.

In tutti i casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo in danaro, i prelazionari potranno acquistare la quota mediante versamento di una somma determinata di comune accordo con l'offerente, ovvero da un terzo arbitratore, da nominarsi secondo le modalità previste al successivo articolo 29.

A tal fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare della sua intenzione di disporre della quota gli altri soci, i quali dovranno pronunciarsi nei successivi due mesi e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendano o meno procedere all'acquisto: se l'offerta fosse accettata da più soci, la quota del cedente verrà divisa tra gli acquirenti in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Espirite infruttuosamente queste procedure, la quota è liberamente alienabile.

Il diritto di prelazione sarà escluso in caso di trasferimento a favore del coniuge ovvero a discendenti in linea retta.

TITOLO IV
-DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Art. 10) Le assemblee dei soci si terranno presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, che verrà designato nell'avviso di convocazione, da inviarsi a cura dell'organo amministrativo almeno otto giorni prima tramite lettera raccomandata.

Nella lettera devono essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche sulla lettera di convocazione, anche da non soci, le deleghe non potranno essere rilasciate né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, ovvero ancora dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto così come previsto dal codice civile.

Art. 13) Per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, l'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centootanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14) L'assemblea delibera con la maggioranza di legge.

Art. 15) L'assemblea potrà tenersi anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, ed eventualmente il notaio, che provvederanno alla verbalizzazione;

2) che sia consentito al presidente di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

3) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere ovvero trasmettere documentati;

5) che nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) siano indicati i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali i

convenuti potranno confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
Art. 16) Per tutte le materie non riservate dalla legge alla competenza
dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della
consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci di cui al comma precedente, si intenderanno approvate con il
voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, ovvero
di almeno tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale e consiste in
una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto,
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto
pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.
Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da
adottare.
I soci hanno quindici giorni per trasmettere la risposta nella sede sociale, che
dev'essere apposta in calce al documento ricevuto e contenere un'espressa
approvazione, diniego, ovvero astensione.
La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto
contrario.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun
socio, con espresso e chiaro riferimento all'oggetto della decisione.
I consensi possono essere trasmessi nella sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla società, entro
quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tutti i soci
che rappresentino il quorum deliberativo di cui al comma secondo di questo
articolo.
L'organo amministrativo ha il compito di raccogliere i consensi scritti e le
consultazioni scritte ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci.
TITOLO V
-AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-

Art. 17) La società potrà essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da
un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra
due e cinque, che durano in carica fino a revoca e/o per il periodo di tempo
stabilito dall'atto di nomina.
Il consiglio di amministrazione potrà operare con metodo collegiale, ovvero in modo
consuntivo o disgiuntivo, ai sensi degli articoli 2475, 2257 e 2258 c.c.
Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs del 24 marzo 2006, n. 155, la maggioranza degli
amministratori non può essere riservata a soggetti esterni alla società.
Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati,
determinandone poteri e limiti, ai sensi della vigente normativa.
La gestione e l'amministrazione dell'Impresa devono essere attribuite solo a
soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.
Art. 18) Gli amministratori sono investiti di tutti i più ampi poteri per la
gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno
escluso, salvo quelli che per legge competono all'assemblea dei soci.
Art. 19) Il consiglio di amministrazione che opera con metodo collegiale, qualora a
ciò non abbia provveduto l'assemblea, eleggerà tra i suoi membri un presidente ed
eventualmente un vice presidente che sostituisca il presidente medesimo nei casi di
assenza o impedimento, nonché un segretario, che potrà essere scelto all'infuori
dei membri del consiglio.
Art. 20) La convocazione del consiglio di amministrazione che opera con metodo
collegiale sarà fatta dal presidente senza formalità di sorta.
Art. 21) Al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice-presidente in
caso di assenza ovvero impedimento del presidente, in caso di consiglio che opera
con metodo collegiale;
ai singoli amministratori, in forma disgiunta ovvero congiunta, in caso di
consiglio che non opera con metodo collegiale;
all'amministratore unico,
sono attribuite la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a
terzi e in giudizio, ai sensi dell'articolo 2475/bis c.c.

Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
Art. 27) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

TITOLO VII

superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
soggetti diversi dagli intermediari finanziari autorizzati, a
(C) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a
acquisire specifiche professionalità;
medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di
compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le
(B) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze, ed
nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
(A) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti
Si considera distribuzione indiretta di utili:
lavoratori o collaboratori.
la vita dell'Impresa sociale in favore di amministratori, soci, partecipanti,
avanzati di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
E' fatto divieto alla società di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
incremento del patrimonio.
gli utili e gli avanzati di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad
Art. 25) Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, la società destina
il bilancio secondo le norme previste dal codice civile.
Art. 24) Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà
bilancio preventivo per il nuovo esercizio sociale.
compilata con criteri di oculata prudenza il bilancio consuntivo e predisporrà il
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo
situazione patrimoniale ed economica dell'Impresa.
Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il
Libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui
Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, l'Impresa deve tenere il
Art. 23) L'esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

ESERCIZI SOCIALI

TITOLO VI

giustizia.
revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della
della giustizia o dai sindacati; in quest'ultimo caso i sindacati devono essere
uno o più revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero
indicati dall'articolo 2435 bis del c.c., il controllo contabile sarà esercitato da
Nel caso in cui l'Impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti
ispezione e controllo.
relazione al bilancio annuale. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di
revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una
collegio sindacale costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei Soci. I
dall'articolo 2435 bis del c.c., ridotti della metà, sarà controllata da un
dell'Impresa, nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati
Art. 22) Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, la gestione
amministrazioni pubbliche.
cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da
Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire
favore dell'organo amministrativo.
L'Assemblea potrà deliberare l'accantonamento per l'indennità di fine rapporto a
sostituito nell'espletamento dell'incarico.
dovranno essere sommati i rimborsi spese per viaggi e soggiorni eventualmente
all'organo amministrativo per l'espletamento del suo incarico. A tale compenso
Su decisione dell'assemblea potrà essere riconosciuto un compenso annuale
amministrazioni pubbliche.
cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da
Ai sensi dell'art. 8, del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire

Art. 28) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Il patrimonio o verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati o fondazioni indicati/e dall'Assemblea.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, o, in via rituale, secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vinceranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea.
Art. 30) I soci avranno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., secondo le modalità ivi indicate.
Art. 31) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Al sensi dell'art. 9 del D.lgs del 24 marzo 2006, n. 155, contro i provvedimenti di esclusione è prevista dal parte dell'aspirante socio la facoltà di presentare istanza all'assemblea dei soci che deciderà entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Qualora la società sia composta di due soci si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.
Art. 32) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.
Massimiliano Borea
Marcello Dolia